

R.G. 5839\2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Giudice designato Dott.ssa Mariarosa Pipponzi,
Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Sentite le parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5839/2021** promossa da:

, C.F. , nato a Pavia (PV) il , residente a Crema (CR), in via
Pagliari n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Angela Tosi, C.F. TSOSNN77A71C523U,
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio **ricorrente**

Contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione
Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, in persona del Ministro pro tempore in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege in Via
Santa Caterina 6, a Brescia (BS)

Comune di Crema (CR), in persona del Sindaco pro tempore in carica, domiciliato presso la Casa
Comunale sita in Piazza del Duomo, 25, in Crema

resistente

Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica di Brescia, domiciliataria *ex lege* in Via
Lattanzio Gambarà, 40

interventore necessario

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 maggio 2021, il ricorrente , nato a Pavia il
giorno , residente in Crema (CR), chiedeva l'accertamento dello *status* di cittadino
italiano in forza dell'art. 4, co.2, L.n. 91 del 5 febbraio 1992 affermando di non aver mai abbandonato
il territorio nazionale dalla sua nascita.

In fatto ha esposto che:

- era nato a Pavia in data 17.07.2001 (come testimoniato dal Certificato di nascita prodotto),
da genitori nigeriani titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con i quali ha
sempre risieduto nella provincia di Crema;

- è sempre stato titolare di regolare permesso di soggiorno e, a partire dal 2010, di permesso per lungosoggiornanti;
- la permanenza sua e del suo nucleo familiare sul territorio nazionale è stata continuativa dal momento della sua nascita, nel 2001;
- avendo tutti i requisiti richiesti ex art. 4 comma 2, L. 5 febbraio 1992, n. 91 ed avendo trascorso tutta la sua vita in Italia, ove è pienamente integrato, aveva presentato in data 3 giugno 2020, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana;
- l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crema gli aveva notificato una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis. L. 241/1990, (prot. 28862/2020) con cui lo informava dell'intenzione di rigettare la sua richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, stante l'assenza del requisito di residenza legale ininterrotta, alla luce della cancellazione anagrafica per irreperibilità dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Trescore Cremasco, nel periodo ricompreso tra il 10.02.2004 ed il 29.01.2006;
- aveva risposto allegando documentazione idonea a dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale nei periodi contestati;
- in data 14 luglio 2020 riceveva un'ultima comunicazione dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di Crema il quale dichiarava l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992.

Il Ministero dell'Interno ed il Comune di Crema, pur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

Il PM non risulta aver steso le sue conclusioni.

*

L'art.4, co.2, L. n. 91 del 5 febbraio 1992 stabilisce che *“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”*.

La disposizione individua tre condizioni che lo straniero deve integrare cumulativamente per poter richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana: la nascita in Italia; la residenza legale senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età; la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.

Non v'è dubbio sul requisito della “nascita in Italia” del ricorrente che, come dimostra il certificato di nascita, è nato a Pavia e nemmeno sulla “dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età” essendo stata proposta tale richiesta prima di tale termine come risulta documentalmente.

In merito al requisito della residenza ininterrotta e legale dello straniero sul territorio italiano, contestata dalla amministrazione convenuta si osserva quanto segue.

In un primo momento, il regolamento di esecuzione della L.91/92, il d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572, al suo art. 1, comma 2 *lett. a)* stabiliva che *“si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”*. Al seguente art.3, co. 4, precisava ulteriormente che *“la dichiarazione di volontà di cui all'art.4, co. 2 della legge deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza”*.

Pertanto, lo straniero avrebbe dovuto dimostrare, da un lato, di avere posseduto un permesso di soggiorno o comunque di avere soggiornato in Italia in conformità alle disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri e, dall'altro, di essere stato ininterrottamente iscritto all'anagrafe.

Dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che la definizione di residenza legale contenuta del d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572 fosse in contrasto con la nozione di residenza legale *ex art. 343, co. 2 c.c.* “*La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”: lo straniero avrebbe dovuto dimostrare di avere abitualmente dimorato in Italia, dopo la nascita, per integrare i requisiti *ex art. 4, co. 2, L.91/92*. A tal proposito la dottrina ha ricordato che la giurisprudenza italiana in materia di residenza aveva chiarito che quest'ultima poteva essere provata dall'interessato con ogni mezzo, mentre l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva (cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 3680/2010) che avrebbe potuto agevolare la prova della residenza abituale ma non per escluderla.

Il Ministero dell'Interno, considerate le conseguenze connesse ad una interpretazione restrittiva della norma in esame, procedeva ad individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93. Alla luce delle linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, il Ministero dell'Interno, con la circolare ministeriale n. 22/2007, precisava che “*l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano [...] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori, regolarmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia [...]*”.

Al contempo, a più riprese, la giurisprudenza ha riconosciuto la cittadinanza italiana anche agli stranieri nati in Italia che integravano il requisito della residenza continuativa, alla stregua della stessa circolare ministeriale n.22/2007, non potendo essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, “*eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all'iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la stessa nozione di residenza espressa dall'art. 43, secondo comma, c.c. in termini di “dimora abituale” della persona; tale interpretazione risulta peraltro coerente con l'obiettivo, perseguito dalla norma, di consentire il pieno inserimento nella collettività di soggetti che, nati in Italia da genitori stranieri, abbiano in concreto, per la stabile permanenza sul nostro territorio sin dalla nascita, portato a compimento un processo di integrazione socioculturale, attesa la fondamentale importanza del percorso scolastico nella formazione della personalità con l'acquisizione degli stili di vita propri del contesto ove avviene la crescita umana e culturale dell'individuo*” (*ex plurimis* decreto del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2013; Corte d'Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758; *etc.*).

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, intitolato “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”, è stata inserita una disposizione avente quale rubrica “*Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia*”, al suo articolo 33 prevedeva che “*1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o*

agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".

Pertanto, secondo il disposto della citata disposizione lo straniero può dimostrare il possesso dei requisiti "con ogni idonea documentazione" qualora vi siano "inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione".

Nel caso in esame, il ricorrente può quindi dimostrare "con ogni idonea documentazione" la sua presenza sul territorio anche per il periodo dal 2004 al 2006, nel quale non risulta alcuna iscrizione anagrafica. In particolare, nel ricorso presentato è allegata una pagella scolastica che certifica l'iscrizione del sig. _____ per l'anno scolastico 2004/2005 presso l'Emmaus Christian School di Maenza (LT).

Inoltre, in applicazione dei poteri officiosi conferiti al Giudice ex art.702-ter c.p.c. (Cass. n. 4485/2014), è stata disposta l'acquisizione di informazioni attraverso l'audizione di testi al fine di verificare l'effettiva permanenza in Italia nel corso del 2005 e del 2006. Dalla deposizione di _____, zia del ricorrente, sentita all'udienza del 21.02.2022, è emerso che il ricorrente, insieme al suo nucleo familiare, in quegli anni (2004, 2005, 2006) si era trasferito dalla città di Crema alla città di Trescore Cremasco, senza però riuscire ad ottenere l'iscrizione anagrafica presso il nuovo comune. La stessa versione della vicenda è stata confermata da _____, madre del ricorrente, la quale ha aggiunto di aver atteso per sei mesi il cambio della residenza e che, nonostante i numerosi solleciti, nessun funzionario del comune _____ vi aveva mai provveduto, tanto che decisero di trasferirsi nuovamente a Crema. Sia il ricorrente, sottoposto ad interrogatorio libero del giudice, sia suo fratello maggiore, _____, hanno riferito che _____ non ha mai vissuto al di fuori del territorio italiano, che ha frequentato tutti i cicli scolastici in Italia, con particolare riferimento alla scuola materna Curtatone di Crema negli anni in questione.

Acclarato così che il ricorrente, sin dalla sua nascita, ha ininterrottamente vissuto sul territorio nazionale si deve concludere che sono pienamente integrati tutti i requisiti previsti dall'art. 4, co. 2, L. n. 91/92. In particolare, emerge che la mancanza dell'iscrizione anagrafica presso il Comune di Trescore Cremasco può essere imputata ad un inadempimento della stessa amministrazione comunale o al più ai suoi genitori ma certo non può essere attribuita al ricorrente che, all'epoca, aveva appena tre anni .

Essendo emersa in corso di giudizio la prova dell'ininterrotta permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da _____, C.F. _____ nato a Pavia (PV) il _____, residente a Crema (CR), in via Pagliari n. 55

dichiara

che _____, C.F. _____, nato a Pavia (PV) il 17.07.2001 è cittadino italiano e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente e ad ogni ulteriore adempimento previsto per legge.

Spese compensate.

Così deciso in Brescia, l' 8 marzo 2022

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi